



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 46/17/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
CARRILLO/R.T.I. S.P.A.
(GU14/2352/16)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “*Regolamento*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza del Sig. Carrillo, del 9 novembre 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

Il Sig. Carrillo lamenta il ritardo nell'attivazione dei servizi da parte della società R.T.I. S.p.A.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato quanto segue:

a. l'istante, in data 5 settembre 2016 stipulava un contratto di abbonamento *business* per la fornitura dei servizi di *Pay-TV* da parte della società R.T.I. S.p.A.;

b. tuttavia, il servizio non veniva immediatamente attivato, bensì solo in data 20 settembre 2016, *“compromettendo l'attività di scommesse sportive”*.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

i. la corresponsione dell'indennizzo spettante ai sensi del Regolamento sugli indennizzi;

ii. il risarcimento dei danni;

iii. il rimborso delle spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

La società R.T.I. S.p.A., nelle memorie prodotte, ha dichiarato che, ai sensi dell'articolo 3.3 delle condizioni generali di fornitura del servizio Mediaset Premium Club *“l'attivazione del servizio avviene, di norma, entro il giorno successivo a quello di ricevimento, da parte di Mediaset Premium, della richiesta di fornitura del servizio, oppure contestualmente all'attivazione della tessera da parte del contraente”*. Tuttavia, se il cliente, come nel caso in esame, non dispone di una tessera al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 5.3 delle medesime condizioni di fornitura, l'operatore provvede ad inviarla al contraente presso l'indirizzo indicato nel contratto entro 15 giorni dalla data della richiesta di fornitura.

L'operatore ha quindi evidenziato che, nella circostanza dedotta in controversia, risulta rispettata la tempistica di cui sopra, pertanto il Sig. Carrillo non ha subito alcun disservizio, atteso che alla società non sono addebitabili ritardi e inadempienze di alcun genere.

Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante non può essere accolta, come di seguito precisato.

In riferimento alla fattispecie dedotta in controversia, trova applicazione, incontestatamente, la normativa contrattuale richiamata dall'operatore in sede di memorie difensive. Pertanto, atteso che il servizio è stato reso, previa attivazione dell'apposita tessera, nel termine di 15 giorni dalla data della richiesta di fornitura, non può addebitarsi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

alla società R.T.I. S.p.A. alcuna condotta inadempiente rispetto alle prescrizioni contrattuali.

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità rigetta l'istanza del Sig. Carrillo nei confronti della società R.T.I. S.p.A. per le motivazioni espresse in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi